



SENT. N. 79/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23837 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

-M. M.T., cod. fisc. omissis, nata a omissis, il omissis, residente a omissis, in omissis, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avvocati Riccardo Montanaro e Laura Giovanna Ferrua Magliani del Foro di Torino, come da procura in calce all'atto di costituzione e risposta del 30 gennaio 2024, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Montanaro e Associati in Torino, Via Del Carmine n. 2, PEC: *riccardo.montanaro@pec.montanaroeassociati.it*.

VISTO il D.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla camera di consiglio del 3 luglio 2024, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons. Letizia Dainelli e l'Avvocato Laura Giovanna Ferrua Magliani in difesa di parte convenuta, come da verbale.

PREMESSO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio la convenuta indicata in epigrafe per sentirla condannare al pagamento, in favore del Comune di Torino, della somma complessiva di euro 41.998,22, a titolo di danno patrimoniale indiretto (rimborso delle imprese assicurative che hanno risarcito le parti civili) e di danno patrimoniale diretto (maggiori oneri sostenuti dal Comune di Torino tra il 18 aprile 2018 e il 15 giugno 2019 a causa della sostituzione di M. M.T. per il periodo di sospensione dal servizio), in relazione alla condotta posta in essere dalla convenuta, insegnante della Scuola Materna omissis di Torino, destinataria di condanna in primo grado, confermata in appello, ex artt. 81 cpv. c.p., 61 n. 11 ter c.p. e 572 c.p., per maltrattamenti degli alunni.

2. La convenuta si è costituita in giudizio con memoria del 30 gennaio 2024, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di euro 18.900,00, importo pari a circa il 45 per cento del danno erariale quantificato in citazione, conformandosi così al parere reso dalla Procura contabile in data 26 gennaio 2024, favorevole alla definizione del giudizio mediante il pagamento, appunto, della somma di euro 18.900,00, anziché della somma di euro 10.500,00 originariamente proposta da parte convenuta nell'istanza presentata alla Procura contabile.

3. A seguito della camera di consiglio del 21 febbraio 2024, il Collegio, con decreto n. 6/2024, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del

giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di euro 18.900,00 (diciottomilanovecento/00) a favore del Comune di Torino, e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi sopra indicati in favore dell'Amministrazione sopra indicata, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell'udienza del 3 luglio 2024 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

4. L'avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 6/2024, risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:

-ricevuta bancaria di bonifico di euro 18.900 effettuato a favore del Comune di Torino in data 8 maggio 2024;

-nota dell'Avvocatura del Comune di Torino in data 1° luglio 2024 di trasmissione del provvedimento di incasso n. 13236/24 del 10 giugno 2024 di euro 18.900 a seguito del pagamento effettuato da M. M.T. in esecuzione del decreto Corte dei conti n. 6/24.

5. La regolarità e l'adequatezza di tale documentazione sono state verificate con l'adesione del PM nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta M.M.T..

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore

Alessandra OLESSINA

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente